



Sagliano Micca, 24 Ottobre 2025

Oggetto: RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) - Comunicazione modifiche non sostanziali ex art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06

Con riferimento agli impianti presenti presso il nostro stabilimento di Sagliano Micca autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Provvedimento Finale prot. 0002937 del 16/06/2020 dello SUAP del Comune di Sagliano Micca e alla Determinazione prot. n.214 del 14/02/2020 della Provincia di Biella, nel contesto del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con la presente si intendono illustrare le modifiche non sostanziali previste, che non comportano variazioni significative degli impatti ambientali dell'attività.

L'intervento oggetto della comunicazione consiste nell'installazione di un impianto fotovoltaico in copertura per la produzione di energia elettrica.

L'azienda ha intenzione di portare avanti il progetto di nuova installazione, della potenzialità di 217191,64 kWh

Per quanto concerne l'impianto fotovoltaico lo stesso sarà composto da moduli Fly Solartech Fly144-580-M10-GG da 232 kWp.

L'installazione dei moduli fotovoltaici è stata realizzata in configurazione complanare alla geometria delle falde di copertura esistenti, per una superficie complessiva di circa 1.000 m². Tale soluzione consente di integrare architettonicamente l'impianto nel contesto edilizio, riducendo al minimo l'impatto visivo e ottimizzando l'irraggiamento solare.

Trattandosi dell'installazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si evidenzia che le modifiche progettuali previste non comporteranno alcun peggioramento sotto il profilo dell'impatto ambientale. Al contrario, l'intervento determinerà una riduzione delle emissioni dirette di CO₂ e del conseguente impatto ambientale complessivo, grazie alla diminuzione dell'utilizzo di fonti energetiche convenzionali.



Per quanto riguarda l'approvvigionamento e il consumo idrico, l'installazione dell'impianto non comporterà alcuna variazione nei consumi di acqua dello stabilimento.

Relativamente alla produzione di rifiuti, non si prevede un incremento significativo. L'impianto fotovoltaico, infatti, non genera rifiuti durante la normale fase di esercizio. I soli rifiuti che potranno derivare riguarderanno le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, come eventuali componenti elettriche o moduli fotovoltaici dismessi a fine vita, i quali saranno smaltiti o avviati a recupero tramite soggetti autorizzati, in conformità con la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Inoltre, essendo l'impianto installato su coperture esistenti, l'intervento non comporta consumo di suolo.

SIGNIFICATIVITÀ DELLA MODIFICA PROPOSTA

In merito alle modifiche dell'AIA il D.Lgs. 152/06 prevede:

Articolo 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

In tale contesto rivestono pertanto estrema importanza le definizioni individuate dal D.Lgs. 152/06:

Art. 5 - Definizioni

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.



In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Si pone in evidenza che la modifica oggetto della presente comunicazione consiste esclusivamente nell'installazione dell'impianto fotovoltaico quali interventi di efficientamento energetico senza comportare ampliamenti della capacità impiantistica installata e senza comportare effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In ragione di quanto sopra si ritiene pertanto che le modifiche previste siano da considerarsi quali **modifiche NON sostanziali**, come definite alla lettera l-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06, e si richiede pertanto come previsto dal comma 1 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale integrazione informativa in materia.

Distinti saluti.

Firmato in digitale da

Antony De Rocco